

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

TRA

Il **CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS**, con sede in Roma, Via della Conciliazione 22, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002 d'ora in poi denominato «Soggetto Promotore»,

E

Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus con sede legale in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini, 77 CAP 71013, codice fiscale 03228300715 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante Piero Vivoli, nato a Pistoia il 12/01/1973

PREMESSO

che, il Soggetto promotore gestisce, in convenzione con l'Università Telematica San Raffaele di Roma ed altri Atenei pubblici e privati, Master Universitari e Corsi di Perfezionamento post Universitari, con rilascio del relativo titolo legale;

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore ha assicurato il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile come segue: con polizza n.430617062 Assicurazione Generali per copertura per infortuni e polizza n.400611030 Assicurazione Generali per responsabilità civile
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente, per iscritto, al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio, con giustificata motivazione.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso il Consorzio per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al progetto formativo.

Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.

Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e

senza modifiche se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante pec almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 8 Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolubile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 9 Spese di registrazione

La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).

2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 23/09/2024...

Il Soggetto promotore:

Il Rappresentante Legale

Dott. Antonio Altanese

Formazione
e Ricerca
(firma) identifica



Il Soggetto ospitante:

Il Rappresentante Legale

Fr. Piero Livoli OFM Cap

(firma)

